



6406.21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

ICI IMU
RISCOSSIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ORONZO DE MASI - Presidente -
- Dott. MILENA BALSAMO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE LO SARDO - Consigliere -
- Dott. FULVIO FILOCAMO - Consigliere -
- Dott. RAFFAELE BOTTA - Consigliere -

R.G.N. 7456/2017

Cron. 6406

Rep.

Ud. 23/10/2020

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7456-2017 proposto da:

COMUNE DI (omissis), elettivamente domiciliato in
 (omissis) , presso lo studio
 dell'avvocato (omissis) , che lo
 rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis) , (omissis) ,

2020

elettivamente domiciliati in (omissis)

3719

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , che li rappresenta e difende

unitamente all'avvocato (omissis) ;

- controricorrenti -

avverso le sentenze n. 375,376,378,380,381/2016
della COMM.TRIB.REG. di CAGLIARI, depositate il
15/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 23/10/2020 dal
Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

RILEVATO CHE

1. Il Comune di (omissis) ricorre, con un solo motivo, nei confronti dei contribuenti (omissis) per la cassazione delle sentenze nn. 378,375,376,380, 381 del 2016, depositate tutte il 15 dicembre 2016, con le quali, in controversia concernente l'impugnazione dell'avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'ICI su area edificabile, per gli anni di imposta 2004, 2005, 2007, la CTR della Sardegna nel riformare le sentenze gravate, annullava gli avvisi di accertamento opposti.

I contribuenti resistono con memorie e controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso.

Considerato che

2. Con l'unico motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 817 c.c., nonché dell'art. 2 del d.lgs. n. 504/92, ex art. 360 n. 3 c.p.c.", per avere il decidente affermato la pertinenzialità dell'area edificabile in quanto asservita all'immobile di proprietà dei contribuenti, i quali, tra l'altro, avevano rinunciato alle potenzialità edificatorie del fondo a vantaggio dell'abitazione esistente; ritenendo l'irrilevanza dell'accatastamento delle due aree in due mappali differenti. La ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto che la necessità della preventiva dichiarazione della pertinenzialità di un fondo possa essere superata dalla prova offerta dal contribuente nel procedimento contenzioso, atteso il diverso piano su cui operano le norme in materia di accertamento e riscossione rispetto a quelle che governano il processo tributario, discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non è consentito contestare l'atto impositivo, se la pertinenzialità non sia stata evidenziata nella denuncia ai fini ICI.

Deduce, inoltre, l'amministrazione comunale che il nuovo accatastamento del terreno risale al 2010, anno successivo alle annualità di imposta oggetto degli atti impositivi, allorquando il terreno non poteva avere le caratteristiche della pertinenzialità, aggiungendo che l'onere della prova della pertinenzialità di fatto grava sul contribuente.

3. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.

3.1 Viene affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione un generale principio di inammissibilità dell'impugnazione cumulativa (cfr., in questo senso, Cass. n. 2324/1964; S.U. n. 1616/1975; S.U. n. 5215/1979; n. 312/1993; n. 5472/1994; n. 6626/1995; n. 805/1997; S.U. n. 12562/1998; 693/2001; 69/2002; 17835/2004, 19950/2005; Cass. n. N. 16861 del 2013; Cass., Sez. 6-L, n. 19470 del 15/09/2014; Cass. n. 33895/2019, in motiv.), ma questo principio, secondo la stessa giurisprudenza, incontra numerose eccezioni (sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e successiva sentenza definitiva; sentenza revocanda e quella conclusiva del giudizio di revocazione; sentenza di rinvio e quella di rigetto della istanza di revocazione allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale), mentre altre relative all'ipotesi di sentenze diverse emesse tra le stesse parti e sulla base della medesima ratio, ma in procedimenti formalmente distinti (come di massima accade, in materia tributaria, in relazione a procedimenti relativi ad accertamenti per anni di imposta diversi basati sul medesimo processo verbale di constatazione o comunque sulle medesime ragioni), sono controverse, essendo la possibilità di ricorso cumulativo, in questo caso, talvolta riconosciuta (Cass. 7191/04, 309/06) e talaltra negata (Cass. 1542/07, 10134/07).

 Nella presente fattispecie, il Comune di (omissis) ha impugnato più sentenze d'appello concernenti le medesime annualità di imposta relative a cespiti in proprietà comune dei contribuenti (omissis), ricorrente l'uno in alcune di dette cause e l'altra nelle restanti. Si tratta di ricorsi proposti contro gli stessi atti impositivi o atti impositivi diversi ma di identico contenuto, accumulati dalla identità delle questioni giuridiche trattate, ma non anche dalla identità delle parti controricorrenti (comproprietari del fondo sottoposto ad Ici, per cui alcuni avvisi sono stati impugnati ora dall'uno ora dall'altro dei comunisti). Contrariamente alla definizione data dalla controricorrente, non si trattava dunque di ricorso "cumulativo" (in proposito, v. da ultimo Cass., Sez. 6-2, n. 6063 del 26/03/2015), 

espressione utilizzata per contraddistinguere le impugnazioni di più atti ad opera dello stesso soggetto (ad es. i separati avvisi di liquidazione relativi a diverse annualità d'imposta), ma di ricorso "collettivo", che attiene ai casi in cui più parti propongono ricorso contro uno stesso atto o anche contro atti diversi, accumulati dalla identità delle questioni giuridiche trattate.

L'ipotesi qui ricorrente, relativa a sentenze di appello diverse emesse sulla base della medesima ratio ma in procedimenti formalmente distinti, è, in linea generale controversa.

3.2 La Corte di Cassazione a sezioni Unite (Cass. S.U. 16/2/2009 n. 3692; n. 6065/2015) ha tuttavia osservato (seppure con riferimento alla materia tributaria) che in aggiunta alle ragioni di economia processuale, è ammissibile l'impugnazione cumulativa nel caso di diversi procedimenti che non solo attengono al medesimo rapporto giuridico (di imposta), pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte ma soprattutto nel caso in cui quei procedimenti dipendano per intero dalla soluzione (che è uguale in tutte le sentenze) di una identica questione di diritto comune a tutte le cause ed in ipotesi suscettibile di dare vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto (di imposta). La situazione, nella fattispecie, è sovrapponibile, posto che i procedimenti, pur formalmente distinti riguardano l'identico immobile, l'identica imposta per le medesime annualità sebbene parti diverse, le quali hanno impugnato separatamente gli atti impositivi; tuttavia la decisione relativa a tutti i procedimenti dipende per intero dalla soluzione della identica e unica questione proposta, così che anche una sola delle due decisioni su uno dei due procedimenti può produrre l'effetto di giudicato rispetto all'altro, potendo il condebitore solidale avvalersi del giudicato favorevole emesso nei confronti dell'altro condebitore.

3.3 Per chiarire la posizione delle parti resistenti nella fattispecie in esame, si deve rilevare che, in generale, sebbene non vi sia litisconsorzio processuale tra obbligati in solido, tuttavia, alla presenza di determinate condizioni, l'autorità della pronuncia favorevole ad uno degli obbligati, che sia passata in giudicato, può essere fatta valere anche dagli altri obbligati (cfr. art. 1306 c.c.). Per quanto riguarda la specifica materia tributaria, è sufficiente richiamare, da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 18154 del 05/07/2019, ove la S.C. ha precisato che la sentenza resa nei confronti del condebitore

solidale è opponibile dall'Erario da parte dell'altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale, che intende avvalersi del giudicato, e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale.

3.4 E in effetti, la solidarietà tributaria passiva dà luogo a distinti rapporti obbligatori e, sul piano della tutela giurisdizionale, a distinti processi, che possono avere differenti esiti, senza che sia configurabile una situazione di litisconsorzio necessario, con l'unico temperamento della possibile estensione degli effetti del giudicato più favorevole, formatosi nei confronti di altro obbligato (art. 1306 c.c.). In materia, la giurisprudenza è consolidata nell'escludere la possibilità, per le parti, di effettuare la scelta della trattazione congiunta di diverse cause davanti al giudice di legittimità (Si veda, ex multis: Cass. n. 3204 del 9 febbraio 2018).

Sennonchè, a ben vedere, non vi è alcun dato normativo che precluda alla parte di proporre un ricorso cumulativo (§ ovvero collettivo), che solo ragioni di opportunità processuale possono impedire, come quando le decisioni non presentino la medesima struttura oggettiva, non riguardino il medesimo rapporto giuridico e l'identica questione presupposta.

3.5 Nella specie, ricorre il requisito dell'identità di situazioni sostanziali e processuali, ossia le domande giudiziali sono identiche nell'oggetto, gli atti impugnati hanno lo stesso contenuto e vengono censurati per i medesimi motivi; difetta pertanto la possibilità di un conflitto di interessi tra le parti, che anzi, essendo legittimati in generale dalla normativa codicistica della possibilità di avvalersi del giudicato favorevole emesso in favore dell'altro condebitore, non subiscono in concreto alcun pregiudizio dalla proposizione da parte del Comune del ricorso collettivo per cassazione avverso le plurime sentenze favorevoli emesse in loro favore, con la conseguenza che l'eccezione di inammissibilità va disattesa.

3.6 Ai fini della ammissibilità di un ricorso collettivo - ad avviso di questa Corte - occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e, cioè, che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti

impugnati abbiano lo stesso contenuto e siano censurati per gli stessi motivi, ove non sussista un conflitto di interessi tra i ricorrenti, ovvero ove l'interesse sostanziale fatto valere da ciascuno, nei relativi procedimenti conclusi con le sentenze poi impugnate, non presenti punti di contrasto o conflitto anche solo potenziale con l'interesse delle altre parti (in questo caso dell'altro contribuente comproprietario).

Nella fattispecie in esame, si evidenzia, dunque, la presenza di entrambe le predette condizioni, in quanto i contribuenti agiscono a tutela di posizioni analoghe, lese da atti aventi identico contenuto, posti in essere dal Comune di (omissis) e tradottisi nella negazione del vincolo di pertinenzialità dell'area e vi è una assoluta coincidenza di interessi, mancando qualsiasi situazione di conflittualità anche solo potenziale che possa discendere dal ricorso collettivo dell'amministrazione locale (nel senso dell'ammissibilità di ricorso collettivo, v. Cass. n. 33895/2019)

3.7 Alla stregua di un criterio di economia degli atti giuridici e processuali e di effettività della tutela giurisdizionale, deve, pertanto, ritenersi la ammissibilità del ricorso collettivo in esame, in quanto proposto nei confronti di due soggetti posti in identica condizione rispetto agli atti impugnati e fra i quali non sussiste un conflitto di interessi anche potenziale. Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso collettivo proposto dal Comune deve essere dichiarato ammissibile.

Del resto, va considerato che la impugnazione separata delle sentenze emesse nei confronti ora di un comproprietario ora dell'altro, avrebbe comunque indotto questa Corte a disporre la trattazione congiunta dei ricorsi, per evitare possibili contrasti di giudicati e questa circostanza è dirimente rispetto alla valutazione di ammissibilità della impugnazione collettiva di più sentenze.

3.8 Al riguardo, non vanno trascurati i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia europea in materia di accesso alla giustizia (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 15 settembre 2016 - Ricorso n. 32610/07 - Causa Trevisanato c. Italia), che ha affermato che il «diritto a un tribunale», di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede

per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento (García Manibardo c. Spagna, sopra citata, § 36, e Mortier c. Francia, n. 42195/98, § 33, 31 luglio 2001). In ogni caso, le restrizioni applicate non devono limitare l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza. Inoltre, esse si conciliano con l'articolo 6 § della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (si veda la sentenza Guérin c. Francia del 29 luglio 1998, Recueil 1998-V, § 37). La compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribunale riconosciuto dall'articolo 6 § 1 dipende dalle particolarità del procedimento in causa. Si deve tenere conto del processo complessivamente condotto nell'ordinamento giuridico interno e del ruolo che svolge in quest'ultimo la Corte di cassazione, dato che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose che per un appello (si vedano, tra altre, Khalfaoui c. Francia, n. 34791/97, § 37, CEDU 1999-IX, e Běleš e altri c. Repubblica ceca, n. 47273/99, § 62, 12 novembre 2002). Tuttavia, anche in detta ipotesi occorre verificare se il rigetto per inammissibilità del ricorso per cassazione abbia pregiudicato la sostanza stessa del «diritto» del ricorrente «a un tribunale». Per farlo, occorre accertare se le condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione perseguono uno scopo legittimo, e se le limitazioni imposte siano proporzionali (si vedano, tra molte altre, Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, 19 dicembre 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997 VIII, e Papaioannou c. Grecia, n. 18880/15, § 49, 2 giugno 2016).

3.9 Può concludersi dunque, nel senso che l'eventuale decisione di inammissibilità - in ipotesi in cui la medesima Corte avrebbe disposto la riunione dei procedimenti - può essere considerata una interpretazione formalistica della legalità ordinaria che impedisce, effettivamente, l'esame sul merito del ricorso esercitato dall'interessato. Inoltre, nella fattispecie, la regola applicata da questa Corte per pronunciarsi sulla ammissibilità del ricorso è di derivazione giurisprudenziale, non essendo stata introdotta

dal legislatore né per mezzo dell'articolo 360 bis c.p.c. né tramite l'art. 366 bis del codice di procedura civile.

4. Passando al merito, il ricorso è fondato.

Come già più volte statuito da questa Corte (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 19375 del 2003, n. 17035 del 2004, n. 19161 del 2004, n. 6501 del 2005, e da ultimo n. 26077 del 2015, n. 18470 del 2016, n. 13606 del 2018 e Sez. 6-5 n. 1390 del 2016 e n. 15668 del 2017, n.27573/2018), l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 pone quale presupposto applicativo dell'ICI il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati..."; nel successivo art. 2, il legislatore tributario ha fornito le rispettive nozioni, prevedendo al comma 1, lett. a) che *"per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato la parte occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza..."*; alla lett. b) del medesimo comma, che *"per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione..."*, estendendone la nozione a tutte quelle che hanno, in fatto ed in diritto, detta vocazione edificatoria; infine nella lett. c), ha definito Cosa debba intendersi per terreni agricoli. Quanto alle porzioni immobiliari asservite ad immobile principale, il relativo trattamento fiscale, sancito dalla lett. a), ed avente natura speciale rispetto al regime ordinario dell'assoggettabilità al tributo, rende irrilevante il regime di edificabilità, che lo strumento urbanistico nondimeno può loro attribuire, pertanto, quando nella medesima porzione immobiliare coesistono accessorietà ed edificabilità, l'effetto attrattivo che discende dal vincolo d'asservimento, rende irrilevante l'altra destinazione.

5.1 La nozione di "pertinenza", in quanto non fornita dalla legge tributaria, resta quella di cui alla nozione generale contenuta nell'art 817 del codice civile, cui il decreto ICI rinvia recependone anche il regime sostanziale, per cui l'area funzionalmente collegata al fabbricato è insuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma segue invece il regime del fabbricato, bene principale. Questa Corte ha poi avuto modo di precisare che il regime in esame trova applicazione solo se la natura pertinenziale resta convalidata dalla verifica in concreto dei presupposti, oggettivo e

soggettivo, posti dall'art. 817 c.c., e cioè dalla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra (criterio oggettivo) e dalla volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà "durevole" (criterio soggettivo). Si tratta di un criterio, "fattuale" (cfr. ad es. sez. 5, n. 19161 del 2004), che impone una "indagine" che "comporta un apprezzamento dei dati probatori acquisiti", per cui "deve essere condotta in sede di merito" (v. ad es. sez. 5, n. 6501 del 2005 cit.) accertando "un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum". *"Attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell'asservimento pertinenziale... grava sul contribuente (quando ... ne derivi una tassazione attenuata)" e "deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico"; "se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze ..., non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite".*

Si è dunque sottolineato : -che l'accertamento dell'esistenza del vincolo pertinenziale, postula anche quello dell'esistenza dell'ulteriore requisito della non suscettibilità del bene costituente pertinenza di una diversa destinazione senza una radicale trasformazione: altrimenti sarebbe agevole per il proprietario di un immobile godere dell'esenzione attraverso una destinazione pertinenziale rispetto ad un fabbricato pur se detta destinazione possa facilmente cessare, senza una radicale trasformazione dell'immobile stesso(cfr. sez. 5, n. 25127 del 2009; n. 22128 del 2010; n. 25170 del 2013; n. 15668 del 2017); - che risultano irrilevanti le risultanze catastali, specie se di segno sfavorevole al contribuente, in quanto la circostanza che in catasto l'immobile pertinenziale sia frazionato rispetto a quello principale, costituisce un dato esclusivamente formale, e non osta a che possa essere dimostrata la pertinenzialità ai sensi dell'art. 817 c.c. mediante i requisiti oggettivo e soggettivo predetti (così sez. 5 n. 19375 del 2003, n. 19161 del 2004, n. 26077 del 2015 e n. 18470 del 2016). L'impostazione del giudice regionale non sembra conforme ai principi stabiliti da questa corte di legittimità, avendo omesso di accertare la destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di

un'altra in applicazione dell'art. 817 c.c. e la volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole (Cass. 18470/16 ed altre).

Ha osservato Cass. 25127/09 che - fermo restando il criterio fattuale di destinazione concreta del bene - per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile "è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo 'ius edificandi', e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile 'ad libitum' ". Nello stesso senso si è pronunciata Cass. 25170/13 cit. (così anche Cass. nn.22128/10 e 15668/17), secondo cui: "*(,..) l'asservimento pertinenziale - la cui prova incombe sul contribuente - ricorre, peraltro, ove il bene non sia semplicemente posto al servizio od ornamento di un altro, ma quando tale destinazione sia durevole (sul piano soggettivo ed oggettivo) e non sia possibile una destinazione diversa senza una radicale trasformazione del bene pertinenziale, divenendo altrimenti agevole l'elusione del precetto che impone la tassazione per la natura reale del cespite*". Condizioni che la CTR non risulta aver esaminato nel caso concreto, non avendo operato alcun accertamento sotto il profilo oggettivo e soggettivo circa la destinazione delle aree attigue all'abitazione a pertinenza del fabbricato e sotto il profilo della durevolezza la destinazione.

5.2 Sotto altro profilo, l'ente comunale lamenta che i contribuenti non abbiano presentato la dichiarazione Ici, benchè avessero presentato la dichiarazione di successione ab intestato dello stabile (con prot. n. 3107 del 21 giugno 2001, allegato al ricorso di primo corso), che li esentava ex art. 10 comma 4, del d.lgs. n. 504/92, dal presentare la dichiarazione ICI.

Alla luce della disposizione citata, difatti, "*per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.*"

Senonchè, non è dato sapere - non avendo le parti trascritto il contenuto della predetta dichiarazione di successione né i giudici regionali individuato il contenuto della dichiarazione medesima - se la dichiarazione

di successione di cui si controverte comprendesse anche la denuncia del rapporto di pertinenzialità del terreno al fabbricato.

5.3 Questa corte ha fornito, al riguardo, anche una serie di corollari ai fini dell'accertamento di merito, indicando ad es. che debba guardarsi anzitutto al se lo stesso contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione ICI (in questo caso nella dichiarazione di successione) l'esistenza della pertinenza, a riprova della serietà dell'elemento soggettivo ex art. 817 cod. civ., con la conseguenza che al contribuente che non abbia dichiarato l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale venga assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità (così sez. 6 - 5, n. 13017 del 2012).

Nello stesso senso, si è affermato che *"In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità."* (vedi Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13017 del 24/07/2012 (Rv. 623398) ed in motivazione da ultimo Cass. n. 9790 del 2017; n. 2901 del 2017; n. 6139 del 2016; Cass. n. 25027 del 2009 e n. 19639 del 2009).

Pertanto, solo dopo aver accertato l'esistenza di un dichiarazione relativa al rapporto di pertinenzialità, sia pure contenuta nella dichiarazione di successione, la CTR della Sardegna avrebbe dovuto -potuto procedere all'accertamento fattuale secondo i criteri sopra menzionati.

6. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, per gli approfondimenti di cui in motivazione.

P.Q.M.

- accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sardegna, in diversa composizione sia per gli approfondimenti di cui in motivazione, sia per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione il 23.10.2020

Il Presidente

Oronzo De Masi

